

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6699 del 20/12/2023
Oggetto	D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) DET-AMB-2023-6671 del 19/12/2023 - Ditta "EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A." - San Polo d'Enza per modifica dell'impianto Moloch
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6972 del 19/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno venti DICEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.38713/2023

D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) DET-AMB-2023-6671 del 19/12/2023 - Ditta "**EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.**" - **San Polo d'Enza** per modifica dell'impianto Moloch

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamata l'autorizzazione unica ambientale (AUA) n. DET-AMB-2023-6671 del 19/12/2023 adottata dalla scrivente ARPAE per la ditta **EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.**, avente sede legale in Via Alessandro Volta n. 5 in comune di Reggio Emilia - provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Via F.lli Cervi n. 107 in comune di San Polo d'Enza – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di produzione di conglomerati bituminosi e di materie prime secondarie per l'edilizia.

Vista la domanda di modifica non sostanziale di AUA con aggiornamento della comunicazione 216, acquisita agli atti di ARPAE con protocollo n. PG/2023/0186472 del 02/11/2023, della ditta **EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.**, avente sede legale in Via Alessandro Volta n. 5 in comune di Reggio Emilia - provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Via F.lli Cervi n. 107 in comune di San Polo d'Enza – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di produzione di conglomerati bituminosi e di materie prime secondarie per l'edilizia ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. 59/2013 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.*", relativa a interventi di manutenzione e revamping dell'impianto di frantumazione e vagliatura denominato MOLOCH, proseguendo l'attività autorizzata tramite nuovo impianto di frantumazione e vagliatura modello CENTAURO XL 150.69 APR, in temporanea sostituzione del MOLOCH, che verrà posizionato nella medesima ed attuale area di lavorazione identificata dall'AUA. Tale fase temporanea avrà una durata di circa 12 mesi dall'inizio del revamping del Moloch.

Preso atto che l'istanza di modifica non sostanziale è relativa al trattamento e recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e alla comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Tenuto conto che l'intervento in oggetto si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013 e che l'istanza si riferisce alle matrici rifiuti e impatto acustico, senza interessare gli altri titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata, per i quali la ditta dichiara il proseguimento senza modifiche, e consistenti in:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, inclusive delle acque reflue industriali, delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D. Lgs. 152/2006;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;

Tenuto conto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Atteso che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti consistente nel DM 27 settembre 2022, n. 152 c.d. Decreto "end of waste" dei rifiuti da costruzione e demolizione e che relativamente a tale decreto la Legge di conversione n.14 del 24 febbraio 2023 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 cd. Decreto Milleproroghe (Gazzetta Ufficiale n.49 del 27 febbraio 2023) ha stabilito una proroga dei termini del suddetto D.M. 152/2022. Nello specifico, il comma 8-undecies dell'articolo 11 della Legge 14/2023 (Milleproroghe), stabilisce di prorogare:

- il termine relativo alla conclusione della fase di monitoraggio e revisione delle prescrizioni contenute nel decreto 152/2022 di sei mesi e quindi al 3 novembre 2023. Tale termine era originariamente fissato al 3 maggio 2023;
- il termine per l'adeguamento delle autorizzazioni e conseguentemente, nelle more di tale adeguamento, la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni in essere, di ulteriori e successivi sei mesi e quindi al 3 maggio 2024. Anche tale termine era originariamente previsto per il 3 maggio 2023.

Richiamata altresì la nota ministeriale n. 51676 interpello 06/06/2023 n.91980 per la gestione dei rifiuti identificati al codice EER 170302 "*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*" a seguito di D.M. 152/2022 che precisa che, per quanto attiene a tali rifiuti, qualora l'attività di recupero interessi unicamente tale tipologia di rifiuto (EER 170302) si applicano le disposizioni di cui al DM 69/2018, mentre, nel caso in cui l'attività di recupero coinvolga anche altri rifiuti, di cui all'Allegato 1 del DM n. 152/2022, le disposizioni da applicarsi sono quelle del D.M. n. 152/2022, nel rispetto dei termini di adeguamento previsti dalle vigenti disposizioni.

Atteso che, nelle more dell'adeguamento, l'art. 8 ("norme transitorie e finali") del medesimo D.M. 152/22 concede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni in essere, ed in specifico, per le procedure semplificate incluse in AUA come nel presente caso, riporta: "*Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2'.*)

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13/03/2013 n.59;
- D.G.R. n.1053/2003 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n. 286/2005 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n. 1860/2006 della Regione Emilia Romagna "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";

- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- D.G.R. n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017;
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";
- D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006";
- Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- D.M. 27 settembre 2022 n. 152 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.";
- la nota ministeriale n. 51676 interpello 06/06/2023 n.91980 per la gestione dei rifiuti identificati al codice EER 170302 a seguito di D.M. 152/2022;
- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis.
- Legge di conversione n.14 del 24 febbraio 2023 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 cd. Decreto Milleproroghe (Gazzetta Ufficiale n.49 del 27 febbraio 2023).

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Dato atto che in materia di antimafia, la ditta risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, cosiddetta "White List", previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013

pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, della Prefettura di Reggio Emilia.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1. di approvare la **modifica non sostanziale** dell' Autorizzazione Unica ambientale (AUA) DET-AMB-2023-6671 del 19/12/2023 ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR 59/13 presso l'impianto della ditta **EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.** ubicato in Via F.lli Cervi n. 107 in comune di San Polo d'Enza – Provincia di Reggio Emilia;
2. di disporre che il presente atto di modifica non sostanziale, relativo ai titoli abilitativi in materia di gestione rifiuti e comunicazione relativa all'impatto acustico, è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla scrivente ARPAE con atto n. DET-AMB-2023-6671 del 19/12/2023, per la Ditta **EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.**, precisando che:
 - a. restano validi i contenuti, la scadenza, e l'allegato 1 (Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, inclusive delle acque reflue industriali, delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D. Lgs. 152/2006), e l'allegato 2 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006), e quant'altro non in contrasto con il presente atto;
 - b. l'"Allegato 3 – Recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art.216 di cui al D.Lgs.152/2006" della DET-AMB-2023-6671 del 19/12/2023 deve intendersi sostituito con il nuovo "Allegato 3 Bis - Recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art.216 di cui al D.Lgs.152/2006, D.M. 05/02/1998 e D.M. 28/03/2018 n.69" unito al presente atto;
 - c. l'"Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico" della DET-AMB-2023-6671 del 19/12/2023 deve intendersi sostituito con il nuovo "Allegato 4 Bis - Comunicazione relativa all'impatto acustico";
3. di dare atto che la tavola di riferimento per la gestione rifiuti, di cui alla presente autorizzazione, è la tavola 01 denominata "AGGIORNAMENTO PLANIMETRIA ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI" datata 23/10/2023 acquisita al protocollo n. PG/2023/0186472 del 02/11/2023, che viene unita al presente atto quale parte integrante;
4. di disporre che l'attività di gestione rifiuti può essere svolta coerentemente a tale planimetria fino ad avvenuta comunicazione da parte della ditta dell'avvenuto completamento degli adeguamenti al D.M. 152/2022, che dovrà avvenire conformemente alle vigenti disposizioni di legge, e previa comunque comunicazione di aggiornamento in tal senso da parte della ditta stessa;
5. di disporre che la ditta dovrà trasmettere, ad ARPAE ed al Comune di San Polo d'Enza, con almeno 10 giorni di anticipo, apposite comunicazioni relative a:
 - a. la data di realizzazione del cantiere volto alla manutenzione dell'impianto Moloch;
 - b. la data di attivazione del nuovo frantumatore;

6. di ricordare che la ditta è tenuta:
 - a. rispetto delle vigenti disposizioni delle norme del D.M 05/02/1998, in particolare relativamente alle analisi sui rifiuti da demolizione in ingresso, anche per escluderne la pericolosità, ad esempio per presenza di amianto e/o altri metalli pesanti;
 - b. effettuare la suddivisione in lotti del materiale, non superiori ai 3.000 m³, dopo la lavorazione tramite frantoio, come da vigenti disposizioni;
 - c. provvedere a redigere la dichiarazione di prestazione prevista dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;
 - d. apporre le marcature CE sul prodotto;
7. di disporre che la ditta per l'attività di recupero "rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale", debba procedere ad adeguamento, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia del D.M 152/2022 ed eventuali modifiche ed integrazioni;
8. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
9. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 3 Bis – Recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art.216 di cui al D.Lgs.152/2006, D.M. 05/02/1998 e D.M. 28/03/2018 n.69.

Ditta **EMILIANA CONGLOMERATI Spa**
Impianto: SAN POLO D'ENZA - Via F.lli CERVI 107.
Registro Provinciale Recuperatori n. **115**

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 115 del registro di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22/1997, come sostituito dall'art. 216 del D.Lgs. 152/06 a far data dal 15/05/1998, a seguito della presentazione della seguente comunicazione:
 - comunicazione datata 15/05/1998, pervenuta il 15/05/1998 esercizio attività a far tempo dal 15/05/1998
 - comunicazione datata 26/05/1998, pervenuta il 05/06/1998 esercizio attività a far tempo dal 03/09/1998
 - comunicazione datata 16/03/2001, pervenuta il 20/03/2001 esercizio attività a far tempo dal 12/07/2001
 - comunicazione datata 24/01/2003, pervenuta il 30/01/2003(acquisizione di ramo d'azienda da CCPL srl a CCPL INERTI SPA)
 - comunicazione datata 12/05/2003, pervenuta il 15/05/2003 esercizio attività a far tempo dal 15/05/2003
 - comunicazione datata 10/03/2006, pervenuta il 10/03/2006 esercizio attività a far tempo dal 01/07/2006
 - comunicazione datata 23/06/2006, pervenuta il 28/06/2006 adeguamento all. 5 DM 184/06 dal 04/07/2006
 - comunicazione datata 02/04/2008, pervenuta il 04/04/2008 esercizio attività a far tempo dal 15/05/2008
 - comunicazione datata 02/04/2008, pervenuta il 04/04/2008 esercizio attività a far tempo dal 15/05/2008
 - comunicazione datata 18/03/2009, pervenuta il 18/03/2009 esercizio attività a far tempo dal 03/07/2008
 - comunicazione datata 06/04/2009, pervenuta il 08/04/2009 esercizio attività a far tempo dal 07/07/2009
 - comunicazione datata 06/11/2009, pervenuta il 06/01/2009 esercizio attività a far tempo dal 04/02/2010
 - comunicazione datata 01/03/2013, pervenuta il 01/03/2013 esercizio attività a far tempo dal 16/05/2013
 - comunicazione datata 29/08/2013, pervenuta il 04/09/2013 esercizio attività a far tempo dal 01/08/2013
 - domanda di AUA datata 11/02/2014, pervenuta il 17/02/2014 esercizio attività a far tempo dal 21/09/2015;
 - domanda di AUA datata 18/07/2016, pervenuta il 18/07/2016 esercizio attività a far tempo dal 18/11/2016;
 - domanda di AUA datata 24/03/2021, pervenuta il 24/03/2021 esercizio attività a far tempo dal 08/09/2021;
 - domanda di AUA datata 15/06/2023, pervenuta il 15/06/2023 esercizio attività a far tempo dal 19/12/2023;
- la presente modifica non sostanziale dell'AUA non comporta modifiche del numero di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti e pertanto rimane attribuito il numero 115.
- La comunicazione, presentata dalla ditta per l'aggiornamento dell'AUA, si limita esclusivamente all'apparato impiantistico della linea di lavorazione dell'attività di recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi (R5), confermando i quantitativi lavorati, gli stoccaggi istantanei e le aree impiantistiche autorizzate, e senza alcuna implicazione delle condizioni autorizzative inerenti le componenti scarichi idrici ed emissioni in atmosfera convogliate e diffuse. In particolare illustra gli interventi di revamping dell'impianto di frantumazione e vagliatura denominato MOLOCH, modello CENTAURO XL 150.69 APR che sarà posizionato come da planimetria di riferimento denominata "AGGIORNAMENTO PLANIMETRIA ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI" datata 23/10/2023.
- La ditta dichiara che gli interventi di revamping e manutenzione dell'impianto Moloch saranno gestiti secondo le disposizioni normative previste dal Titolo IV del D. Lgs. 81/2008, facendo inoltre riferimento alle prescrizioni e misure di coordinamento previste all'interno del PSC redatto dal Coordinatore della sicurezza.

La Ditta conferma il restante assetto dell'impianto di gestione rifiuti e le relative condizioni operative autorizzate dall'AUA DET-AMB-2023-6671 del 19/12/2023.

- La potenzialità complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è la seguente:
 - 333 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.1.3 lett. a) della tabella 1;
 - 167 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.6.3 lett. a) della tabella 1;
 - 250 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.6.3 lett. c) della tabella 1.

- La planimetria di riferimento per l'impianto e lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti è costituita dalla tavola di riferimento Tavola 01 denominata "AGGIORNAMENTO PLANIMETRIA ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI" datata 23/10/2023.

Prescrizioni

1. L'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., al D.M. 28 marzo 2018 n. 69 ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
2. Per quanto concerne il rifiuto individuato al codice EER 170302 "*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*", per i rifiuti di cui al DM 05/02/1998 punto 7.6.3 lett. c) l'attività di recupero, per la produzione di end of waste e suo utilizzo, deve rispettare il DM 69/2018 fino ad avvenuto adeguamento al D.M. 152/2022. In specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere rispettati, con le modalità individuate nell'Allegato 1 al D.M. medesimo rispettivamente: il tipo di utilizzo del granulato, gli scopi specifici di cui alla parte A dell'Allegato 1 stesso, la rispondenza del granulato agli standard previsti da specifiche norme Uni En, le procedure di controllo da svolgersi sui rifiuti in ingresso, nonché la conformità del granulato attestata mediante specifiche analisi. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla Ditta mediante "Dichiarazione di conformità" redatta con le modalità di cui all'art. 4 del D.M.
3. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità alle vigenti disposizioni degli artt. 214-216 del D. Lgs. 152/06 e le ulteriori disposizioni applicabili in materia di rifiuti ivi contenute e comunque la ditta deve sempre e comunque attenersi al rispetto assoluto e totale di quanto previsto da D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 28 marzo 2018 n. 69.
4. I lavori di manutenzione dell'impiantistica esistente (Moloch ed impianti esistenti) dovranno essere effettuati in area separata rispetto all'area in cui avvengono le attività di recupero rifiuti, opportunamente identificate tramite cartellonistica, ed dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro del D. Lgs. 81/2008, e nell'osservanza delle procedure di sicurezza illustrate con relazione allegata alla documentazione trasmessa con PG/2023/0186472 del 02/11/2023.
5. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 del presente atto per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa tabella n.1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero.

6. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nella stessa tabella n.1 ed effettuare modifiche della propria attività di recupero, è necessario che inoltri preventivamente una domanda di modifica di AUA inclusiva di comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici EER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.
7. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
8. L'operazione di recupero R5 per le tipologie 7.1 e 7.6 e lo stoccaggio funzionale dei rifiuti ad esclusivo servizio di tale operazione R5 non possono superare quelle indicate nella tabella 1 allegata al presente atto.
9. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
10. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
13. I rifiuti di conglomerato bituminoso che, dopo l'operazione di recupero R5, non soddisfino i requisiti del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 per la cessazione della qualifica di rifiuto, sono soggetti al regime di deposito temporaneo, conformemente all'art. 183 del D. Lgs. 152/06.
14. Deve essere garantito che siano sempre distinguibili ed identificabili, mediante opportuna cartellonistica, sia i lotti di conglomerato bituminoso (rifiuto), sia i lotti di granulato di conglomerato bituminoso cessato dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, nelle aree indicate in planimetria, e per il granulato di conglomerato bituminoso la cartellonistica dovrà anche indicare i riferimenti dell'analisi effettuata ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
15. Qualora a seguito dell'operazione di recupero R5, non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto del codice EER 170302 così come disposte dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 ed attestate da dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. medesimo, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero presso impianti autorizzati.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si ricorda che la ditta deve ottemperare alle disposizioni dell'art.26 bis della Legge 132/2018 in merito ai piani di emergenza.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero

7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto							R5
7.1.3 lett. a)	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]							R5
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
7.1.4	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205							
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310							
170101	cemento							
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106							
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801							
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903							
Subtotale		9.375	15.000	62.500	100.000	62.500	100.000	
TOTALE		9.375	15.000	62.500	100.000	62.500	100.000	

D.M. 69/2018 Regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuti

7.6	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo							R5
7.6.3 lett. a)	produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo							R5
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
07.06.4 lett. a)	conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate							
Codice e CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggi o annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	

17030 2	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	6.66 6	10.0 00	33.3 33	50.0 00	33.3 33	50.0 00
TOTALE 7.6.3 lett. a)		6.66 6	10.0 00	33.3 33	50.0 00	33.3 33	50.0 00

7.6		conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo				R5		
7.6.3 lett. c)	produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]						R5	
7.6.4 lett. b)	materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate							
Codic e CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
17030 2	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	6.666	10.000	40.000	60.000	40.000	60.000	
TOTALE 7.6.3 lett. c)		6.666	10.000	40.000	60.000	40.000	60.000	
TOTALE TIPOLOGIA 7.6		6.666	10.000	73.333	110.000	73.333	110.000	

Allegato 4 Bis – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla previsione di impatto acustico, datata settembre 2023, emerge che l'attività della stessa non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento. Inoltre è stata rilevata la compatibilità acustica;

- ai confini pertinenti aziendali (data l'ubicazione della nuova sorgente, solo alcuni confini risultano interessati) circa i limiti assoluti di immissione diurni (attività solo diurna);
- ai pertinenti ricettori (data l'ubicazione della nuova sorgente, solo alcuni ricettori risultano interessati) circa i limiti differenziali di immissione diurni (attività solo diurna).

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.